

Codice DB1424

D.D. 19 giugno 2014, n. 1782

L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Prato Nevoso Ski S.p.a. - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto: "PISTA TRE BIS" - lavori di ampliamento e regolarizzazione" in Comune di Frabosa Sottana (CN).

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dallo Sportello Unico delle attività produttive del G.A.L. Mongioie a nome della società Prato Nevoso Ski S.p.A., ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45, pervenuta in data 02.05.2014, prot. n. 23653/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "PISTA TRE BIS – lavori di ampliamento e regolarizzazione" in Comune di Frabosa Sottana (CN);

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 31226/DB14.20 del 13.06.2014;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Società Prato Nevoso Ski S.p.A. con sede in Loc. Prato Nevoso – Via Corona Boreale, 1 - 12083 – Frabosa Sottana (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto denominato PISTA TRE BIS – lavori di ampliamento e regolarizzazione" sulle superfici di cui al foglio n. 29 mappali 230, 240 e 770 del Catasto del Comune di Frabosa Sottana, di area complessiva pari a 6.778 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di bosco, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. occorrerà effettuare le analisi geotecniche sul materiale di riporto proveniente dallo scavo del laghetto in loc. Colle del Prel onde valutarne la compatibilità delle caratteristiche con l'impiego previsto in progetto, al fine di garantire la stabilità delle scarpate della pista;
3. lungo tutto lo sviluppo del tratto di pista allargato e regolarizzato dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali e di fusione del manto nevoso, al fine di evitare l'innescò di fenomeni di ruscellamento concentrato che possano coinvolgere le scarpate e il materiale di riporto costituenti i margini delle piste;
4. tutte le operazioni di scotico, di accantonamento e di conservazione dell'orizzonte organico dovranno essere eseguite prima delle operazioni di scavo sui singoli tratti al fine di ottimizzare le operazioni di ripristino;
5. le operazioni di consolidamento delle scarpate tramite posa di reti di juta e inerbimento dovranno essere eseguite su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale, sulle aree interferite, efficace e in grado di mitigare gli effetti dell'erosione superficiale del suolo; tali operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente secondo le indicazioni fornite dalla relazione di recupero ambientale allegata al progetto, avendo cura di ripetere le operazioni fino alla completa copertura vegetale delle superfici interessate dai lavori;
6. la data di inizio e quella di fine lavori dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed autorizzato.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione deve costituire, prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a € 1.355,60.

Il versamento può essere effettuato:

- tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino;
- direttamente c/o la Tesoreria della Regione Piemonte – Via Garibaldi, 2 – Torino
- mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino” Cod. IBAN: IT78F 0760101 000000010364107 indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della legge: L.r. 45/89;
- mediante bonifico bancario sul c/c n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte” - Cod. IBAN: IT94V 02008 01044 000040777516 indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi della legge: L.r. 45/89;

Copia dell'attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Foreste, Via Guasco, 1 – 15121 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione Piemonte e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini